



DELIBERA N. 396/22/CONS

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALLA VERIFICA
DELL'EVENTUALE SUSSISTENZA DI POSIZIONI VIETATE AI SENSI
DELL'ART. 51, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE
2021, N. 208**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 novembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, “*Tusma*”);

VISTA la delibera n. 85/06/CSP, del 16 maggio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 del 29 maggio 2006, recante l’“*Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito, “*ROC*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata dalla delibera n. 710/13/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 359/22/CONS, del 12 ottobre 2022, recante “*Chiusura del procedimento per l’accertamento del valore del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2020*” (allegato A);

VISTA la delibera n. 72/22/CONS, del 17 marzo 2022, recante “*Avvio del procedimento per l’adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell’esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all’articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la comunicazione del 4 agosto 2022 (prot. AGCOM n. 0031535), perfezionata in data 14 ottobre 2022 (prot. AGCOM n. 0294587) ed integrata in data 10 novembre 2022 (prot. AGCOM n. 0321760 dell’11 novembre 2022), della società Mediamond S.p.A. (di seguito anche “*Mediamond*”), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione del controllo sulla società Videowall S.r.l. (d’ora

in avanti, anche “*Videowall*”) congiuntamente alla società V.G. Pubblicità S.r.l. (d’ora in avanti, anche “V.G.”);

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e che, in particolare, *Mediamond* opera, in proprio e per conto terzi, nella raccolta pubblicitaria attraverso l’acquisto, la vendita e la distribuzione di spazi pubblicitari e promozionali su testate periodiche e altri mezzi di informazione realizzati su supporti cartacei e/o digitali, su emittenti radiofoniche, su siti *web*, reti telematiche e supporti digitali e opera nella vendita di spazi pubblicitari anche per il c.d. canale *Out of Home*, c.d. “*OOH*”; V.G. opera nella vendita di spazi pubblicitari e nell’esercizio di attività pubblicitaria esterna (*OOH*); *Videowall* opera nello sviluppo dell’attività pubblicitaria per il canale *Digital Out Of Home - DOOH*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del *Tusma*, al fine di stabilire se una impresa od un gruppo di imprese si trovino in una situazione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo, l’Autorità tiene conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, di una serie di criteri, quali: “[...] *livello di concorrenza statica e dinamica all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, della convergenza fra i settori e mercati, delle sinergie derivanti dalle attività svolte in mercati differenti ma contigui, della integrazione verticale e conglomerale delle società, della disponibilità e del controllo di dati, del controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie...*”;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l’altra rientri tra i soggetti obbligati all’iscrizione al ROC (ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all’art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versino in una delle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), comma 3, dell’art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono

indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo,

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;

2. l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

3. le società acquirenti, *Mediamond* e *V.G.*, dalla documentazione in atti, risultano essere:

a) *Mediamond S.p.A.*, società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in via Bianca di Savoia 12, 20122 Milano (C.F. 06703540960);

- società del Gruppo Fininvest, gruppo attivo principalmente nel settore dei media (raccolta pubblicitaria, televisione commerciale, radio, cinema, editoria periodica e libraria) a livello internazionale ed in particolare in Italia e Spagna;
- partecipata pariteticamente e consolidata all'*equity* del Gruppo Mediaset (dal 25 novembre 2021, MFE - MediaForEurope), attraverso Publitalia 80 S.p.A. (50%), e del Gruppo Mondadori, attraverso Direct Channel S.p.A. (50%);
- partecipante, con una quota pari al 30%, al capitale sociale della società *Videowall*, attiva nel mercato italiano della pubblicità esterna;
- iscritta al ROC, con il n. 19399, dal 14 aprile 2010, in qualità di concessionaria pubblicitaria e di concessionaria pubblicitaria sul *web*;
- operante nel settore pubblicitario, attraverso: l'offerta di spazi pubblicitari tabellari su stampa, *web*, mobile, radio, *out of home*; l'offerta di iniziative speciali (concorsi, speciali tematici e progetti di coinvolgimento degli utenti); la realizzazione di eventi sul territorio realizzati insieme ad aziende e con *media brand*; la pianificazione su base dato e in *programmatic buying*; la realizzazione di *native advertising*.

b) *V.G. Pubblicità S.r.l.*, società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in Viale Duilio 8, 20155 Milano (C.F. 11484390155);

- il cui capitale sociale è detenuto dalle persone fisiche Guastoni Daniele (48%), Guastoni Davide (48%) e dalla società Global Outdoor S.r.l. (4%);
- controllante, con una quota pari al 100% del capitale sociale, le società GV Comunicazione S.r.l. e Babila S.r.l.; con una quota pari al 70% del capitale sociale, la società *Videowall*; con una quota pari al 50% del capitale sociale, le società Global Outdoor S.r.l. e Higold Lombardia S.r.l.;

- non iscritta al ROC;

4. la società oggetto di acquisizione, Videowall S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta essere, alla data dell'operazione:

- società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Via Giovanni Antonio Plana 14, 20155, Milano (C.F. 10926800961);
- costituita in data 26 luglio 2019 tramite conferimento di ramo d'azienda da parte di V.G., avente ad oggetto l'attività di commercializzazione di spazi pubblicitari per il mercato dell'*out of home* mediante impianti digitali;
- il cui capitale sociale è detenuto dalle società V.G. (70%) e *Mediamond* (30%);
- non iscritta al ROC;

5. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è stata attuata mediante la modifica contrattuale, siglata in data *omissis*, di un accordo quadro già in essere tra la società *Mediamond* e la società V.G. (d'ora in avanti, anche "*le Parti*"), per effetto della quale *Mediamond* ha acquisito una quota pari al 25% del capitale sociale della società *Videowall* da V.G.. L'accordo, stipulato in data *omissis*, ha ad oggetto, *inter alia*, i termini e le condizioni della *joint venture* tra *le Parti* volta "*omissis*";

6. per effetto dell'operazione notificata, *Mediamond* viene a detenere una partecipazione complessiva pari al 55% del capitale sociale della società *Videowall*; il restante 45% è detenuto dalla società V.G.;

7. si rileva che, per quanto concerne l'anno 2020, il Gruppo Fininvest ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC – il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 359/22/CONS, del 12 ottobre 2022, in € 16,528 miliardi di euro per l'anno 2020 – pari al 10,3% dello stesso; la società V.G. ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC inferiori allo *omissis* dello stesso; la società *Videowall* ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC inferiori allo *omissis* dello stesso;

8. si rileva che l'operazione notificata ha effetti sul settore della pubblicità esterna, attività che si concretizza nella vendita di spazi pubblicitari in luoghi aperti al pubblico (piazze, strade urbane ed extraurbane, stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, stazioni di servizio, stadi, vetture adibite a trasporto pubblico, ..) con differenti modi di esposizione, quali: poster; arredo urbano; maxi-formati; cartellonistica esterna; *transit* (o pubblicità dinamica); aeroporti; circuiti tematici e Go TV; insegne luminose. Le attività relative alla filiera della pubblicità esterna sono strettamente regolamentate (*i.a.* il decreto legislativo

n. 507/1993 s.m.i.¹ e il decreto legislativo n. 285/1992 s.m.i.²), differente è invece la disciplina regolamentare riguardante l'attività di comunicazione politica mediante affissioni, la quale viene effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati ed autorizzati dalle amministrazioni competenti secondo quanto previsto dalla legge n. 212/1956;³

9. nell'ambito della pubblicità, il settore della pubblicità esterna risulta essere tra quelli ove l'innovazione tecnologica fa sentire maggiormente i propri effetti (cfr. *i.a.* IAB Europe (2020). *White paper "Programmatic Out Of Home Advertising"*; ADC Group S.r.l. (2021), "*Just DOOH!*", I Quaderni della Comunicazione, n° 126 febbraio 2021; Osservatorio Internet Media (2022), *Il valore del Digital Out of Home in Italia*, 2018-2021);

10. l'Autorità, con delibera n. 85/06/CSP del 16 maggio 2006, è intervenuta in merito ai criteri per la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione non includendo tra i mezzi di comunicazione sulle cui rilevazioni estende la propria vigilanza la pubblicità esterna, la cui *audience* è oggi rilevata da *Audioutdoor S.r.l.* (dal 2011, già *Audiposter* dal 2000), *Joint Industry Committee* partecipato dalle associazioni di categoria degli operatori del mercato (UPA, UNA Aziende della Comunicazione, Aapi associazione delle concessionarie di Pubblicità Esterna) e dai principali operatori del settore;

11. l'Autorità, in continuità con la prassi di valorizzazione utilizzata nel corso degli anni precedenti, anche nel provvedimento di chiusura del procedimento per l'accertamento del valore del SIC per l'anno 2020, di cui all'allegato A alla delibera n. 359/22/CONS, ha fatto ricorso, per le componenti relative alla pubblicità esterna, a fonti esterne (*i.e.* *FISPE-Federazione Italiana Sviluppo Pubblicità Esterna*); in tale contesto, è emerso che nel settore economico operano, oltre alle società notificanti l'operazione, numerose imprese, in alcuni casi *branch* di gruppi attivi a livello internazionale nei differenti segmenti che caratterizzano la pubblicità *out of home* (tra cui il c.d. *transit*, l'*outdoor*, la Go TV e la *DOOH*), tra queste, le principali, secondo il soggetto notificante, risultano essere *omissis*;

12. l'Autorità ritiene che il mercato del prodotto ove l'operazione manifesterà i propri effetti sia quello della pubblicità esterna, con particolare riferimento al segmento

¹ Recante la "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale".

² Recante il "Nuovo codice della strada".

³ Recante le "Norme per la disciplina della propaganda elettorale".

della pubblicità c.d. *digital out of home* – *DOOH*. In considerazione, poi, della limitata estensione del bacino in cui operano i soggetti attivi nell’offerta degli spazi pubblicitari in questione, si ritiene che, allo stato, sia possibile lasciare aperta la precisa definizione del mercato geografico;

13. nonostante la ridotta dimensione economica dell’area afferente alla pubblicità esterna rispetto al valore totale del SIC e la presenza di numerosi e significativi operatori nel mercato, l’Autorità ritiene che l’operazione di concentrazione in esame sia, *prima facie*, meritevole di approfondimenti istruttori poiché potenzialmente in grado di determinare l’instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo, ciò in considerazione dell’impatto che l’innovazione tecnologica può avere sul mercato in oggetto, soprattutto se valutati alla luce dell’ampliamento delle possibilità di pianificazione pubblicitaria crossmediale e di alternanza tra contenuti editoriali e inserzioni pubblicitarie che possono derivare dall’operazione;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

Articolo 1

1. All’esito dell’istruttoria preliminare di cui all’art. 4 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022 (“*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”), è avviata l’istruttoria di cui all’art. 51, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, al fine di verificare l’esistenza di posizioni vietate ai sensi dell’art. 51, comma 1, e a adottare, se necessario, i provvedimenti per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all’art. 51, comma 6.

2. Il procedimento di cui al comma 1 è disciplinato dal Titolo IV del *Regolamento* allegato alla delibera n. 265/22/CONS.

3. Il procedimento è svolto dalla *Direzione servizi media*. Il responsabile del procedimento è il direttore della *Direzione servizi media*.

4. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato ai soggetti interessati, *Mediamond S.p.A.*, nonché pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

5. Ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 265/22/CONS, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di centottanta giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, prorogabile, su proposta del Direttore, con atto motivato del Consiglio, fino ad un massimo di novanta giorni.

6. Qualora il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, riscontri l'insussistenza di una posizione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, dispone l'archiviazione del procedimento. La delibera è notificata alle parti interessate e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

7. Qualora il Consiglio ritenga di adottare specifiche misure rimediale, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con l'indicazione del termine entro il quale le imprese devono ottemperare, lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

8. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 265/22/CONS, hanno diritto di accesso ai documenti formati o acquisiti dall'Autorità nel corso dell'istruttoria. In particolare, gli atti relativi al procedimento possono essere esaminati dagli aventi diritto, in proprio o giusta delega, presso la *Direzione servizi media*, previa richiesta scritta e secondo le modalità e le procedure di cui alla delibera n. 383/17/CONS.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba